

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA

Le Assemblee Provinciali ordinarie elettive si riuniscono ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 dello Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea provinciale elettiva deve indicare luogo, data, orario e tra i punti all'ordine del giorno deve contenere i seguenti:

- 1. Relazione tecnico-morale-finanziaria;**
- 2. Elezione Presidente e Segretario dell'assemblea;**
- 3. Elezione del Presidente provinciale**
- 4. Elezione membri paritetici**
- 5. Elezione membri in rappresentanza degli Affiliati;**

Copia della convocazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale per la pubblicazione sul sito ufficiale della Federazione

ATTRIBUZIONE DIRITTO DI VOTO E DELEGHE

Hanno diritto di voto, per l'elezione del Presidente e dei consiglieri i, C.S.B. (rappresentati dai propri presidenti o in mancanza da membri del Consiglio direttivo delegati dai presidenti), in regola con i versamenti delle quote di affiliazione, che risultino affiliati da almeno 12 mesi consecutivi precedenti alla data dell'assemblea e che abbiano almeno 15 tesserati ordinari compresi i dirigenti, così come previsto dal terzo comma dell'articolo 17 dello Statuto.

Ogni avente diritto al voto potrà ricevere solo una delega laddove il numero dei CSB affiliati e avente diritto a voto siano superiori a 10 (art 42 comma 8 Statuto Federale).

I membri del Consiglio Federale, i consiglieri e i presidenti dei comitati regionali nonché i presidenti dei comitati provinciali non possono rappresentare società né in proprio né per delega

In sede di assemblea verranno eletti:

- a) Il Presidente provinciale;
- b) I membri paritetici (massimo quattro) in rappresentanza delle singole specialità presenti nella regione (a tal fine l'ufficio tesseramento comunicherà le specialità presenti nel territorio);
- c) I membri eletti dagli affiliati (determinati nel numero per differenza con i membri paritetici).

Il presidente provinciale verrà eletto da tutti i C.S.B. aventi diritto di voto. Ciascun membro paritetico verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. Affiliati per la stessa sezione (Ad esempio: il membro paritetico della stecca verrà eletto dai presidenti dei C.S.B. Affiliati per la sezione stecca, e così via). I membri in quota affiliati saranno eletti da tutti i C.S.B. affiliati aventi diritto al voto.

La votazione avviene per voto segreto, in particolare:

Presidente: nella votazione del presidente può essere indicato solo un nome, le schede contenenti più nomi o nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio;

Altri membri: nella votazione di altri membri potrà essere indicato un solo nominativo per i membri paritetici, mentre per i membri eletti dagli affiliati il numero di preferenze da esprimere sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere meno uno. Le schede contenenti più nomi di candidati o solo nomi di soggetti non candidati saranno considerate nulle. Nel caso in cui le schede contengano più nominativi, ma solo uno relativo a persone candidate la scheda sarà ritenuta valida. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

CANDIDATURE

Possono candidarsi alla carica di:

- a) **Presidente provinciale:** tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. Affiliati;
- b) **Membro paritetico:** tutti i tesserati appartenenti alla sezione e facenti parte di C.S.B. Affiliati;
- c) **Membro in quota affiliati:** Tutti i tesserati appartenenti a C.S.B. Affiliati;

Gli ufficiali di gara che presentino la loro candidatura a una carica elettiva si intendono automaticamente sospesi dall'attività fino alla data delle elezioni. Qualora non siano eletti potranno nuovamente svolgere il ruolo di ufficiali di gara.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Presidente Provinciale dovrà essere presentata alla Segreteria del Comitato provinciale almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea e sottoscritto da almeno **3 presidenti di CSB** aventi diritto a Voto.

Tale candidatura deve essere infine sottoscritta al Candidato Presidente in segno di accettazione.

Per le cariche di Consiglieri Provinciali i (membri paritetici e membri eletti dagli affiliati) la candidatura dovrà essere **sottoscritta da almeno 3 Presidenti** aventi diritto a voto per la Sezione di riferimento e poi sottoscritta dal candidato in segno di accettazione, i tempi della presentazione sono gli stessi di cui al precedente paragrafo.

Ogni avente diritto al voto non può sottoscrivere un numero di candidature superiore ai soggetti da eleggere per ciascuna carica.

Elenco delle candidature dovrà essere disponibile ed affisso nella sede del Comitato provinciale per il periodo della valutazione.

REQUISITI ELEGIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti (Art. 57 statuto federale comma 1):

- a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

d) Siano tesserati regolarmente alla F.I.Bi.S. al momento del deposito della candidatura .

e) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.Bi.S., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.Bi.S. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, di anche uno solo dei requisiti sopraindicati comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

INELEGIBILITA'

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.

INCOMPATIBILITA'

La qualifica di Presidente del Consiglio provinciale è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio regionale.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche federali assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa.

In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

CONVOCAZIONE

La convocazione dovrà essere inviata per raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purché ne consenta la verifica della trasmissione e ricezione, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'assemblea. La convocazione dovrà essere inviata a tutti i C.S.B. che alla data in cui viene effettuata la convocazione abbiano versato le quote di affiliazione.

L'ufficio tesseramento della F.I.Bi.S. invierà a ciascun Comitato provinciale l'elenco dei C.S.B. della provincia, diviso tra gli aventi diritto di voto e non, in modo che, in sede di verifica poteri sia possibile attribuire correttamente il diritto di voto.

In caso di mancata o errata attribuzione del diritto di voto potrà essere proposto ricorso alla commissione di giustizia e disciplina federale fino a cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica poteri deve essere nominata dal consiglio provinciale unitamente alla indizione dell'assemblea ed è composta da due membri che possono, con il consenso dell'assemblea, svolgere le funzioni di scrutinio dei voti; tali soggetti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche provinciali, né possono rappresentare i C.S.B. né direttamente né per delega.

La Commissione Verifica Poteri, si insedia almeno un ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea ed ha il compito di:

- a) verificare la regolarità delle schede di partecipazione all'Assemblea e la regolarità delle deleghe attribuite a ciascun rappresentante, richiedendo, se necessario, un documento di identità;
- b) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari, consegnando il contrassegno di partecipazione e di voto;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe, che possono legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Redige e presenta al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il processo dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

L'attività della Commissione Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari, con il conseguente aggiornamento dei dati e termina i lavori allorquando ha espletato le formalità di cui al precedente comma.

COMMISSIONE DI SCRUTINIO

Esplica tutte le operazioni concernenti le votazioni e ne redige il verbale, in particolare effettua lo spoglio delle schede dei votanti ed ha facoltà di dichiarare la nullità delle schede, qualora non risulti chiaramente determinabile la volontà dei votanti o rilevino chiari segni di riconoscimento del votante.

Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione di scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Di ogni assemblea provinciale deve essere redatto un verbale contenente un riassunto schematico dei lavori i fogli di scrutinio delle votazioni e l'elenco delle decisioni adottate e deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti la commissione di scrutinio.

Avverso la validità dell'assemblea, ogni avente diritto di voto potrà ricorrere alla commissione di giustizia e disciplina federale entro sette giorni dallo svolgimento della stessa.

Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato alla segreteria Generale della Federazione entro 5 giorni dall'effettuazione dell'assemblea. Trascorsi i termini di cui al precedente capoverso il Consiglio Federale provvederà alla ratifica dei risultati dell'assemblea provinciale elettiva nella sua prima riunione utile.

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento alle norme contenuto nello Statuto Federale edito sul sito FIBiS